



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 26 di Reg. del 19/06/2014

Prot. n. 873 del 19/06/2014

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione della rete fognaria e la predisposizione di un tratto di pista ciclabile in Via Visentin in Comune di Camposampiero (P752).

Facciate n. 4

Allegati n. 1

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, con provvedimento del 08/10/2012, ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Brenta" ai sensi della L.R. n. 17 del 27/04/2012 e nel rispetto della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012;
- ai sensi della L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" hanno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale il suddetto schema di Convenzione;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013

immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";

- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e la L. R. 30 marzo 1995 n. 15 individuano le competenze relative all'approvazione progetti del Servizio Idrico Integrato;
- la L.R. 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla L.R. n. 17 del 20/07/2007, inserisce tra i lavori di interesse regionale "i lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale individuate dalla legge medesima";
- in data 22 dicembre 2003 l'Assemblea di ATO Brenta con Delibera n. 17 ha approvato il Piano Pluriennale degli Interventi denominato Piano d'Ambito;
- in data 14 dicembre 2007 l'Assemblea di ATO Brenta con Delibera n. 19 ha approvato un aggiornamento del Piano d'Ambito e il relativo piano economico-finanziario e con Delibera n. 17 del 11/07/2008, n. 11 del 28/06/2010 e n. 2 del 27/04/2014 ha approvato i successivi Assestamenti del Piano d'Ambito;
- in data 19 dicembre 2007 è stata sottoscritta tra ATO Brenta e ETRA spa apposita Convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato in house providing;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

EVIDENZIATO che il Commissario ad Acta ai sensi del Decreto n. 126 del 24/09/2013, assorbe i poteri del Presidente e del Comitato Istituzionale;

DATO ATTO che la Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato tra il Consiglio di Bacino Brenta e ETRA S.p.A., come sopra identificata, già regola i rapporti tra il soggetto gestore del programma e il soggetto attuatore dello stesso (ETRA S.p.A.) per tutti gli interventi di Piano d'Ambito;

PRESO ATTO che nel Piano d'Ambito sono ricompresi interventi del SII, integrati con opere diverse, per i quali è prevista la partecipazione al finanziamento dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che il Piano d'Ambito vigente, prevede, al codice n. 2625 la "Realizzazione rete fognaria in via Visentin in Comune di Camposampiero" dell'importo complessivo di € 250.000,00 interamente finanziati dai fondi previsti dalla Legge Speciale per Venezia e nello specifico dalla D.G.R.V. n. 1270 del 05/05/2009;

PRESO ATTO che il Comune di Camposampiero ha chiesto lo spostamento del fossato verso le proprietà private e la predisposizione del collegamento dei due tratti di marciapiede esistenti attraverso la creazione di una banchina stradale della larghezza necessaria per essere in futuro adibita a pista ciclabile;

VISTO l'interessamento del Comune di Camposampiero a sottoscrivere una Convenzione per la realizzazione di un intervento integrato al progetto: "Realizzazione rete fognaria in Via Visentin in Comune di Camposampiero (P752)";

VISTA in particolare la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 art. 2 comma 2 lettera d bis;

DATO ATTO che:

- le opere del Servizio Idrico Integrato sono inserite nel Piano d'Ambito approvato con le delibere dell'Assemblea di ATO Brenta n. 19 del 14 dicembre 2007, n. 17 dell'11 luglio 2008 e n. 11 del 28 giugno 2010 con ID n. 2537;
- la realizzazione integrata dei lavori consentirà di ridurre i disagi per la circolazione stradale e per i residenti ed ottenere evidenti risparmi;
- la spesa prevista per l'esecuzione delle opere ammonta a € 303.000,00 di cui € 250.000,00 per opere di fognatura nera finanziate da Etra con contributo regionale stanziato dalla D.G.R.V. n. 1270/2009 e formalizzato con il Decreto n. 155 del 16/11/2011 ed € 53.000,00 per le opere stradali di predisposizione della pista ciclabile, finanziate dal Comune di Camposampiero;

CONSIDERATO pertanto opportuno, pervenire ad una Convenzione tra Comune, Consiglio di Bacino Brenta ed ETRA SpA in modo da definire un piano di interventi integrati e coordinati, al fine sia di evitare opere aggiuntive in eccesso, sia di ottimizzare la spesa per la realizzazione dell'intervento nel suo complesso;

DATO ATTO che, in seguito agli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Comune, ETRA SpA ed il Consiglio di Bacino Brenta, è stato convenuto di procedere alla stipulazione di apposita Convenzione, al fine di meglio precisare il costo dell'intervento, gli oneri a carico delle parti e le rispettive competenze;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Convenzione sarà operante e vincolante per il Consiglio di Bacino Brenta, ETRA SpA e per il Comune di Camposampiero una volta sottoscritta dalle parti;
3. di procedere, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione della Convenzione succitata;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Camposampiero e ad ETRA SpA;
5. di demandare al Direttore ogni ulteriore conseguente adempimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 19/06/2014
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani

**Consiglio di Bacino
Brenta**

ETRA S.p.A.

**COMUNE DI
CAMPOSAPIERO**

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E LA PREDISPOSIZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA VISENTIN IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (P752)

Tra:

La società **ETRA S.p.A.** con sede in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n.82/b, C.F. n.03278040245, che interviene al presente atto a mezzo di, di seguito denominata "Società";

Il **Consiglio di Bacino Brenta** (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta"), con sede in Borgo Bassano, 18, a Cittadella, C.F., che interviene al presente atto a mezzo di, di seguito denominato "Consiglio di Bacino Brenta";

Il **Comune di Camposampiero**, con sede presso la Casa Municipale, Piazza Castello, n. 35, C.F. n. 80008970289 e P.I. n. 00686700287, che interviene al presente atto a mezzo del, di seguito denominato "Comune".

P R E M E S S O C H E

In base a quanto è previsto dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 5, di individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, in data 16 marzo 2000, è stato costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta" per la gestione del Servizio idrico Integrato di cui fa parte, tra l'altro il Comune di Camposampiero.

In data 19 dicembre 2007 A.T.O. Brenta ha affidato tramite la sottoscrizione della convenzione repertorio n. 254859, atti del notaio Crivellari Dr. Francesco di Padova, la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Etra S.p.A.

L'art. 2 comma 186-bis della L. 23/12/2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

al 31/12/2012 e la Regione Veneto con L. R. n. 17 del 27/04/2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime.

In qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato Etra S.p.A. realizza gli interventi previsti nel Piano d'Ambito approvato dall'assemblea dell'A.T.O. Brenta.

Nel Piano d'Ambito, nel caso in cui le opere del Servizio Idrico Integrato si possano realizzare contestualmente ad altre opere ottimizzando la spesa, ne è prevista l'esecuzione congiunta, previa assicurazione della partecipazione al loro finanziamento da parte dei soggetti interessati.

Per ciò che concerne il territorio del Comune di Camposampiero il Piano d'Ambito vigente, prevede, al codice n. 2625, l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione rete fognaria in via Visentin in Comune di Camposampiero".

Secondo le previsioni del Piano d'Ambito Etra ha redatto e approvato un progetto preliminare e definitivo per la realizzazione della fognatura nera in Via Visentin dell'importo complessivo di € 250.000,00.

Il progetto definitivo è già stato approvato anche dall'A.T.O. Brenta con la determina del Direttore n. 46 del 26 ottobre 2011.

Via Visentin è dotata di un marciapiede che, nel tratto di strada che va dal civico n. 50 al civico n. 68, è interrotto per la presenza di un fossato comunale.

Il Comune di Camposampiero ha chiesto che, in concomitanza ai lavori di posa della condotta fognaria, venga spostato il fossato verso le proprietà private e predisposto il collegamento dei due tratti di marciapiede esistenti attraverso la creazione di una banchina stradale della larghezza necessaria per essere in futuro adibita a pista ciclabile.

Considerato che le opere di fognatura nera e le opere stradali richieste dal Comune, interessano lo stesso tracciato interferendo tecnicamente e la loro realizzazione congiunta consentirà di limitare i disagi al traffico ed ai residenti con conseguenti economie dovute all'impianto di un unico cantiere, il Consiglio di Bacino Brenta ha accolto la richiesta del Comune ed ha individuato Etra S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, quale soggetto attuatore delle opere.

La spesa complessiva prevista per l'esecuzione delle opere ammonta a € 303.000,00 di cui:

- a) € 250.000,00 per opere di fognatura nera, finanziati da Etra con un contributo regionale stanziato dalla D.G.R.V. n. 1270/2009 e formalizzato con il Decreto n. 155 del 16/11/2011 (Scadenza rendicontazione: 15/11/2014);
- b) € 53.000,00 per le opere stradali di predisposizione della pista ciclabile, finanziati dal Comune di Camposampiero.

In seguito agli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Comune, del Consiglio di Bacino Brenta e di Etra S.p.A., è stato convenuto di procedere alla stipulazione di apposita convenzione, al fine di meglio precisare il costo dell'intervento, gli oneri a carico delle parti e le rispettive competenze; le linee direttive dell'accordo sono state definite come segue:

Etra S.p.A. s'impegna a redigere il progetto preliminare e definitivo delle opere di competenza comunale che verranno unite a quelle fognarie in un unico progetto esecutivo, nonché ad appaltare le opere ed effettuare la contabilità, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza ed il collaudo, secondo la normativa vigente.

Il Consiglio di Bacino Brenta s'impegna ad approvare il progetto esecutivo integrato e vigilare sull'operato di Etra S.p.A.

Il Comune si impegna ad eseguire celermente la procedura espropriativa delle aree private interessate dallo spostamento del fossato ed a cor-

rispondere ad Etra l'importo dovuto per la realizzazione delle opere stradali.

Lo schema della presente convenzione è stato approvato nel modo che segue:

dal Consiglio di Bacino Brenta con, del

dal Comune con, del

dalla Società con, del

Tutto quanto sopra premesso e volendo che la superiore narrativa costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto tra le parti;

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

Costituiscono oggetto della presente convenzione la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'esecuzione ed il collaudo del seguente intervento: "Realizzazione della rete fognaria e predisposizione di un tratto di pista ciclabile in via Visentin in Comune di Camposampiero (P752)".

Le opere previste dall'intervento, si possono sinteticamente riassumere nella realizzazione di:

- 1) una condotta di fognatura nera a gravità in PVC, del DN 250, lunga circa 313 metri;
- 2) una condotta di fognatura nera a gravità in PVC, del DN 200, lunga circa 240 metri;
- 3) una condotta di fognatura nera a pressione, del DN 100, lunga circa 334 metri;
- 4) un impianto di sollevamento posizionato all'altezza del civico n. 68;

5) riempimento del fossato presente tra il civico n.50 al civico n. 68 e stesa dello stabilizzato per la predisposizione della futura pista ciclabile.

Visti i vantaggi, già indicati in premessa, conseguibili con la realizzazione congiunta delle due opere, le parti concordano di procedere con un unico iter per l'appalto e per la realizzazione.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE

Le parti danno atto che, per gli effetti della programmazione del Piano d'Ambito e della convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato, come descritti in premessa, il Consiglio di Bacino Brenta ha individuato il soggetto attuatore degli interventi integrati di cui al presente atto nella società Etra S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.lgs n. 267/2000.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE OPERE

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% sui lavori di costruzione della pista ciclabile il Comune, con la firma della presente convenzione, dichiara che la pista ciclabile verrà realizzata su una strada residenziale e pertanto rientra tra le opere di urbanizzazione primaria.

ART. 4 - ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA'

1. La Società s'impegna:

1.1 - a redigere il progetto preliminare e definitivo del tratto di predisposizione della pista ciclabile;

1.2 - a redigere il progetto esecutivo integrato comprensivo delle opere fognarie e delle opere stradali;

1.3 - a curare l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori per l'approvazione ed esecuzione delle opere di fognatura nera, provvedendo al pagamento dei canoni di concessione eventualmente dovuti (FF.SS., ANAS, Consorzi di Bonifica, etc.);

1.4 - promuovere la procedura espropriativa, relativa alle aree private interessate dai lavori, assistendo il Comune nelle proprie competenze e predisponendo i seguenti atti:

- a) piano particellare di esproprio completo dell'elenco delle ditte catastali aggiornato e delle superfici di esproprio, nonché delle mappe catastali con indicazione delle aree soggette ad esproprio;
- b) avviso preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo;
- c) avviso preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità;
- d) avviso di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità;
- e) indicazione delle indennità di esproprio offerte;
- f) stima delle indennità provvisorie di esproprio;
- g) decreto di determinazione indennità provvisorie di esproprio;
- h) predisposizione ordinanza di deposito delle indennità non accettate;
- i) ordinanza di liquidazione delle indennità accettate;
- l) decreto di esproprio;
- m) avviso di immissione nel possesso e dello stato di consistenza;
- n) richiesta di emissione dell'indennità definitiva di esproprio alla preposta Commissione provinciale o attraverso la nomina di tecnici;
- o) comunicazione dell'indennità definitiva determinata dalla commissione o dai tecnici;

1.4.1 predisporre il frazionamento catastale e le relative variazioni al Catasto Fabbricati, anche avvalendosi di prestazioni specialistiche di professionisti esterni;

1.4.2 redazione dei verbali di immissione in possesso delle aree espropriate previa individuazione delle stesse mediante picchettamento od operazione similare;

1.4.3 predisporre la registrazione del decreto presso l'Agenzia delle Entrate;

1.4.4 predisporre la trascrizione e la voltura del decreto presso l'Agenzia del Territorio;

1.5 - a fungere da stazione appaltante;

1.6 - ad effettuare la contabilità e la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione ed il collaudo, nel rispetto della normativa vigente;

1.7 - a nominare, al suo interno, uno o più soggetti a cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo n. 10, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Società si riserva, in sede di esecuzione, di apportare al progetto modifiche e integrazioni non sostanziali ritenute utili a una migliore esecuzione dei lavori o a un miglior funzionamento delle opere.

3. La Società ha l'obbligo di:

- curare l'installazione della necessaria segnaletica stradale durante l'esecuzione dei lavori;
- eseguire i lavori, a regola d'arte entro il più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dal progetto che sarà approvato;
- segnalare la natura e la data dei successivi interventi di manutenzione, anche tramite e-mail, telegramma o fax, salvo che nelle situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio.

4. Resta inteso che la società provvederà ad appaltare i lavori solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Bacino Brenta. In caso contrario la Società non appalterà i lavori oggetto della presente convenzione, senza che nulla possa esserle addebitato in proposito.

ART. 5 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. Il Comune di Camposampiero:

1.1 - approverà il progetto per quanto di propria competenza e le eventuali varianti, anche suppletive, che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

1.2 - approverà la variante allo strumento urbanistico vigente e apporrà il vincolo preordinato all'esproprio;

1.3 - in qualità di destinatario finale della proprietà delle aree sulle quali sarà spostato il fossato, fungerà da autorità espropriante sottoscrivendo e facendo propri, tutti gli atti della procedura espropriativa predisposti dalla Società, designando il responsabile del procedimento espropriativo, in particolare:

1.3.1 - notificherà a tutti i proprietari tutti gli atti della procedura predisposti dalla Società a mezzo di raccomandata o di Ufficiale Giudiziario, come indicato nel D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

1.3.2 - approverà il progetto definitivo dichiarando la pubblica utilità dell'opera;

1.3.3 - gestirà il rapporto con gli espropriandi valutandone le osservazioni anche su parere della Società;

1.3.4 - liquiderà direttamente, attraverso la propria Tesoreria, le indennità e gli indennizzi accettati dagli espropriandi;

1.3.5 - depositerà alla Cassa Depositi e Prestiti le indennità non condivise;

1.3.6 - gestirà il contenzioso, anche in fase giudiziaria, ove occorra con nomina di un legale;

1.3.7 - liquiderà direttamente le spese di notifica, registrazione, trascrizione e voltura del decreto di esproprio;

1.3.8 - rimborserà alla Società le spese per i frazionamenti e tracciamenti delle opere di competenza comunale.

1.4 - curerà l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori per l'approvazione ed esecuzione della fognatura bianca, su predisposizione della Società ETRA di tutta la documentazione necessaria, provvedendo al pagamento dei canoni di concessione eventualmente dovuti (FF.SS., ANAS, Consorzi di Bonifica, etc.);

2. Con la firma della presente convenzione il Comune autorizza la Società all'esecuzione di tutte le opere ed alla successiva manutenzione della condotta di fognatura nera nel terreno di sua proprietà.

3. Il Comune, inoltre, s'impegna a:

3.1 - effettuare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di pertinenza e le conseguenti interruzioni e deviazioni del traffico sulle strade interessate dai lavori ed eventuali strade laterali, in conseguenza delle ordinanze emanate su richiesta della Società, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, salvo i casi d'urgenza;

3.2 - mantenere sempre facilmente ispezionabili i pozzetti fognari e a riportare i relativi chiusini in quota dopo il rifacimento dei manti stradali;

3.3 - a garantire la piena disponibilità delle sedi stradali, e delle aree ove saranno realizzati i lavori, e le superfici completamente libere e sgombre da qualsiasi intralcio che possa impedire o limitare l'esecuzione delle opere, salvo che per la presenza di sottoservizi preesistenti;

3.4 - autorizza la società ad apportare al progetto eventuali modifiche ed integrazioni di dettaglio che si rendessero utili ad una miglior esecuzione dei lavori o ad un miglior funzionamento delle opere;

4. Il Comune corrisponderà alla società, secondo le modalità delineate all'articolo 7 della presente convenzione, specificate in diverso e specifico accordo tra Comune e Etra S.p.A., il compenso per le spese tecniche relative alle opere di predisposizione della pista ciclabile.

ART. 6 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

1. Il Consiglio di Bacino Brenta si impegna a vigilare che Etra S.p.A. ottemperi alle norme della presente convenzione nonché alle norme delle Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato.

2. Il Consiglio di Bacino Brenta approverà celermente il progetto integrato delle opere di fognatura nera e di fognatura bianca nella versione esecutiva.

ART. 7 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

1. Il costo dell'intervento, del valore complessivo di € 303.000,00 (trecentotremila/00), è finanziato come segue:

a) per le opere di fognatura nera, che ammontano a € 250.000,00, dalla società con un contributo regionale stanziato dalla D.G.R.V. n. 1270/1999;

b) per le opere di predisposizione della pista ciclabile, che ammontano a € 53.000,00, IVA al **10%** compresa, dal Comune.

2. Il Comune verserà alla Società il corrispettivo a suo carico per la predisposizione delle pista ciclabile, al netto dei costi sostenuti direttamente per gli espropri e per le spese di notifica, registrazione, trascrizione e voltura del decreto di esproprio.

3. I pagamenti delle opere di cui al punto 1, **b)** saranno definiti da apposita convenzione tra Comune di Camposampiero ed Etra S.p.A., nella quale saranno definiti tempi, modalità e condizioni degli stessi.

4. L'importo complessivo delle opere è fissato in conformità ad un costo preventivato, oggetto dell'affidamento; detto importo sarà aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, il ribasso d'asta sarà a disposizione nel quadro economico dell'opera per eventuali varianti e migliorie che si dovessero rendere necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

5. Eventuali economie del progetto, accertate in fase di ultimazione delle opere, potranno essere impegnate: per quanto riguarda la fognatura nera per la realizzazione di interventi già inseriti nel Piano d'Ambito, per quanto riguarda le opere stradali di predisposizione della pista ciclabile: su opere indicate dal Comune.

ART. 8 - PROPRIETA' DELLE OPERE

ETRA S.p.A. resterà proprietaria della condotta di fognatura nera e ne curerà la gestione e la manutenzione in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, individuato dal Consiglio di Bacino Brenta.

Il Comune di Camposampiero resterà proprietario delle opere di predisposizione della pista ciclabile.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Il Consiglio di Bacino Brenta ed il Comune di Camposampiero resteranno estranei ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il Soggetto gestore-attuatore e le imprese appaltatrici.

Nei documenti d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato.

Resta comunque stabilito che il Consiglio di Bacino Brenta non assume-
rà a proprio carico contributi aggiuntivi oltre a quelli definiti nelle modalità di finanziamento dell'opera in Piano d'Ambito.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere a proposito dell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e che non si siano potute definire mediante accordo bonario, le parti eleggono competente il Foro di Vicenza.

ART. 10 - DISPOSIZIONI VARIE

1. La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, su n. .. (..) facciate, sarà registrata in caso d'uso con onere a carico della parte che vi provvederà.

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per entrambe le parti sottoscritte.

Letto, approvato e sottoscritto.

◆ **COMUNE DI CAMPOSAMPIERO:** _____

◆ **ETRA S.p.A.:** _____

◆ **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA:** _____